



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Uff. 1

Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche

Regolamento

Articolo 1

La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione indice annualmente le Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, suddivise in tre sezioni: Lingua Greca, Lingua Latina, Civiltà Classiche.

La competizione è finalizzata alla *Promozione dello studio delle lingue e delle civiltà classiche*, così come prescritto dal Decreto direttoriale del 29 luglio 2011 (prot. n. 0005373) che istituisce il Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica successivamente modificato con DD.DD.GG. del 10 dicembre 2014 (prot. n. 0000999) e del 28 maggio 2015 (prot. n. 0000437)..

La fase nazionale delle Olimpiadi si disputa, di norma, nel mese di maggio.

Le Olimpiadi sono a pieno titolo attività scolastica.

Articolo 2

L'iscrizione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche è riservata agli studenti che frequentano gli ultimi due anni dei Licei nelle scuole italiane.

Possono iscriversi alle Olimpiadi nazionali:

1. i vincitori dei **certamina** selezionati dal Comitato dei Garanti per la *Promozione della cultura classica*;
2. i vincitori delle **gare regionali** che si svolgeranno, di norma, ogni anno nel mese di marzo in tutte le regioni italiane;

Nel Bando annuale sono specificate le modalità e i criteri per la partecipazione e selezione dei concorrenti.

Articolo 3

Le iscrizioni dei concorrenti alle Olimpiadi Nazionali devono pervenire a questa Direzione generale, per il tramite del referente dei Comitati Olimpici regionali, istituiti presso gli Uffici Scolastici Regionali, entro il termine indicato nel Bando annuale.

Gli studenti in possesso dei requisiti per l'ammissione alle Olimpiadi nazionali devono compilare la scheda di iscrizione allegata al bando medesimo.

Articolo 4

Le prove sia della fase regionale sia della fase nazionale delle Olimpiadi consistono:

- per la sezione *Lingua Greca*, nella traduzione di un testo di prosa in lingua greca accompagnato da un commento strutturato;
- per la sezione *Lingua Latina*, nella traduzione di un testo di prosa in lingua latina accompagnato da un commento strutturato;
- per la sezione *Civiltà Classiche* in un lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Aff. 1

Articolo 5

Le prove per le gare regionali si svolgono, nel mese di marzo, in tutte le regioni italiane. Sono organizzate dai Comitati Olimpici Regionali per la cultura classica, istituiti presso ciascuna Direzione Scolastica Regionale. La selezione regionale prevede, come per le Olimpiadi Nazionali, tre sezioni di gara.

Lo studente in possesso dei requisiti previsti dal bando deve esprimere la propria opzione all'atto dell'iscrizione alla selezione regionale.

Gli elaborati sono corretti e valutati da un gruppo di esperti, istituito presso ciascun Comitato Olimpico regionale, le cui decisioni sono definitive e insindacabili.

La durata delle prove è indicata dal bando. Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai vocabolari comporta l'immediata esclusione dalle Olimpiadi.

Articolo 6

Gli elaborati relativi alle **Olimpiadi Nazionali** sono corretti e valutati dal Comitato Tecnico Operativo Nazionale costituito con Decreto dirigenziale del 10/12/2014 prot. n. 0001000 10/12/2014 e successive integrazioni.

Le decisioni del Comitato Tecnico Operativo sono definitive e insindacabili.

Articolo 7

Le prove, sia per le gare regionali sia per le gare nazionali, sono scelte dal Comitato Istituzionale dei Garanti su proposta del Comitato Tecnico Operativo.

Articolo 8

I premi sono assegnati ai vincitori, primo, secondo e terzo classificato della fase nazionale di ogni sezione, secondo quanto previsto nell'art. 10 del bando.

I vincitori sono destinatari della somma annua prevista nell'ambito del programma "Io merito" per la *Valorizzazione delle eccellenze*.

Al quarto e al quinto classificato per ciascuna sezione viene assegnata una menzione d'onore.

Articolo 9

I concorrenti si impegnano a garantire la presenza alla cerimonia di premiazione: l'eventuale assenza deve essere motivata.

A ciascun concorrente viene rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione sia alla fase regionale che alla fase nazionale può costituire titolo per il credito formativo.

Articolo 10

La valutazione delle prove ha luogo nel rispetto dell'anonimato dei concorrenti. Pertanto il Comitato Tecnico Operativo definisce la graduatoria di merito per ciascuna delle sezioni (Lingua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Uff. 1

greca, Lingua latina, Civiltà classiche) e successivamente abbina le prove con i nominativi dei concorrenti.

I vincitori per ogni sezione di gara sono proclamati nel corso di una cerimonia pubblica.

Vengono altresì individuati anche i destinatari sia delle due menzioni d'onore sia le eventuali segnalazioni di merito.

La lettura della motivazione precede l'assegnazione dei premi e delle menzioni.

Articolo 11

Le spese di viaggio e di soggiorno degli studenti partecipanti sono a carico dell'Amministrazione centrale, mentre le spese degli accompagnatori sono a carico dell'Amministrazione centrale per gli studenti minorenni partecipanti alla fase nazionale

Gli studenti concorrenti viaggiano e soggiornano sotto la responsabilità propria, se maggiorenni, o degli accompagnatori se minorenni intendendosi comunque esonerato da ogni responsabilità di vigilanza sia il Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica sia il Comitato Tecnico Operativo Nazionale.

Articolo 12

Con la presentazione della domanda di iscrizione, lo studente accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.

Roma,

II. DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo


